

ESCLUSIVO: LA RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE MAGNAGHI AL SEMINARIO DELL'ENTE

Tutti i segreti di Pac e Ocm

Impariamo a muoverci tra disaccoppiamento, modulazione, diritti e superfici ammissibili

Con un seminario di formazione per il personale dell'Ente Risi, che si è svolto nell'aula magna del centro ricerche di Castello d'Agogna all'inizio di novembre, si è entrati effettivamente nell'era del disaccoppiamento. Per adesso è ancora un oggetto di studio, in attesa delle decisioni del governo che deve stabilire quale sarà la data da cui verrà applicata la riforma a livello nazionale. Già da quest'anno, però, sono in vigore alcune novità della riforma e tra il 2004 e il 2005 il quadro sarà più completo. Per arrivare preparati all'appuntamento, il direttore generale dell'Ente Risi Roberto Magnaghi ha tenuto una lunga relazione al seminario. Ve ne proponiamo la sintesi. Troverete il documento anche sul sito www.enterisi.it.

R. R.

La necessità di rivedere la politica agricola comune nasce da due esigenze: l'Unione europea non è più disposta a sostenere economicamente quelle produzioni agricole che non incontrano la domanda del mercato e intende limitare le risorse destinate al settore, che assorbe circa la metà del bilancio comunitario; in assenza di un contenimento della spesa, l'allargamento dell'Unione comporterebbe oneri insostenibili. Per questo, già nell'ottobre del 2002, il Consiglio dei Ministri Ue ha imposto un plafond alla dimensione finanziaria degli aiuti di mercato e questi vincoli entreranno in vigore dal 2007. L'accordo di Lussemburgo del 26 giugno 2003, poi, ha individuato i principi cardine della nuova Pac e ha impostato gli strumenti, definiti da alcuni regolamenti: il 1782/2003 contiene le norme relative ai sostegni che saranno erogati direttamente agli agricoltori; il 1783/2003 contiene le norme sullo sviluppo rurale, che permetteranno di finanziare progetti che andranno a vantaggio di tutti i cittadini, oltre che degli agricoltori; il 1785/2003 contiene le norme relative alla nuova Ocm riso, che prevede tra l'altro un aiuto specifico agli agricoltori e cambiamenti profondi nel sistema dell'intervento.

Come vediamo la novità più importante della riforma, i cui effetti dureranno fino al 2012 compreso, è che non avremo più un solo regolamento ma delle norme orizzontali, che condivideremo con le altre colture, e poi delle norme specifiche per il nostro settore. Ma esaminiamo i principi cardine della riforma, partendo da quelli "orizzontali".

I principi cardine

Con il disaccoppiamento l'aiuto diventa un forfait slegato da semine e raccolti, un'integrazione che trova la sua ragion d'essere nel ruolo sociale e ambientale della risicoltura ma non interferisce più con il mercato perché non viene erogato in relazione alle scelte dell'imprenditore ma solo in base al diritto che ha maturato, poiché tale aiuto viene calcolato sulla base degli aiuti erogati in passato.

Sono altrettanto importanti, oltre il già collaudato set aside, la condizionalità e l'audit aziendale. La condizionalità implica che ogni agricoltore beneficiario degli aiuti diretti sia tenuto a rispettare i criteri di gestione definiti nell'allegato III del reg.to 1782/2003 (ambiente e sanità pubblica) e mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali, che gli stati membri definiscano a livello nazionale o regionale requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali e che in caso di inosservanza degli obblighi l'ammontare dei pagamenti venga progressivamente ridotto o annullato. In altre parole, quando vedremo che l'agricoltore ha diritto a una compensazione disaccoppiata dalla produzione di quell'anno, questo varrà a condizione che egli garantisca le condizioni agronomiche e ambientali decise dallo Stato: non è possibile, cioè, che l'agricoltore percepisca l'aiuto e lasci la sua terra incolta e abbandonata o la sfrutti diversamente da quel che prevede la normativa comunitaria e nazionale.

Quanto all'audit aziendale, entro il 2007 gli Stati membri devono istituire un sistema di consulenza agli agricoltori sulla conduzione delle terre e dell'azienda. Inizialmente sarà volontario ma entro il 31

dicembre 2010 la Commissione presenterà una relazione corredata da proposte per renderlo obbligatorio.

Vale per tutte le colture la modulazione, agganciata alla nuova disciplina finanziaria: tutti gli importi diretti corrisposti per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012: del 3% nel 2005, del 4 nel 2006 e del 5 dal 2007 al 2012; gli importi risultanti dalle riduzioni saranno messi a disposizione dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal Feoga.

Lo sviluppo rurale costituisce il secondo pilastro della Pac, perché l'Unione non intende più sostenere soltanto il mercato dei prodotti agricoli ma anche quei progetti che, pur sviluppandosi in ambito agricolo, vanno a beneficio di tutta la comunità.

Questa complessa architettura reggerà solo se verrà realizzato un sistema integrato di gestione e di controllo che prevede una banca informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti di aiuto, tutte le domande di aiuto, un sistema integrato di controllo e un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano le domande.

I nuovi contributi Pac

La riforma lascia largo spazio allo Stato membro per l'applicazione di queste misure e l'Italia dovrà decidere, ad esempio, da quando partirà effettivamente il disaccoppiamento degli aiuti: fino a quando non interverrà questa decisione gli agricoltori riceveranno le nuove integrazioni al reddito in relazione al prodotto che scelgono di coltivare. Poiché gli aiuti alla risicoltura saranno da subito sensibilmente superiori al passato, e questo perché parallelamente diminuisce la protezione dell'intervento, la nostra preoccupazione è che soprattutto all'inizio, in assenza di una regolamentazione nazionale, ci sia una forte espansione della risaia italiana, un superamento della superficie massima garantita che la Comunità ci ha imposto e una conseguente decurtazione delle integrazioni.

Ad oggi, il regolamento 1782 norma i pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno al reddito finanziati dal Feoga, gli aiuti orizzontali agli agricoltori (regime unico di pagamento, definito in relazione alle scelte produttive effettuate nel 2000-2002), gli aiuti specifici a favore di chi si dedica ad alcune produzioni (e il riso è una di queste che aggiungono all'aiuto disaccoppiato l'aiuto specifico). In concreto ecco cosa significa: ciascun agricoltore presenta ogni anno una domanda indicante tutte le particelle agricole dell'azienda, il numero e l'ammontare dei diritti di aiuto, ogni altra informazione richiesta dallo Stato Membro, che può disporre norme più specifiche per la formulazione delle domande ed effettua ogni anno i controlli, compresa la superficie ammissibile e i corrispondenti diritti di aiuto.

I pagamenti vengono effettuati una volta l'anno tra il 1 dicembre e il 30 giugno successivo. Possono beneficiare del pagamento unico gli agricoltori che: abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento, oppure che abbiano ricevuto l'azienda o parte di essa per via ereditaria da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni precedenti, oppure abbiano ricevuto un diritto all'aiuto dalla riserva nazionale o per trasferimento. Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine.

Durante il primo anno di applicazione del nuovo regime gli Stati membri (nel nostro caso, presumibilmente sarà l'Agea a farlo) inviano agli agricoltori un modulo di domanda indicante: l'importo di riferimento (dato dalla media triennale degli importi percepiti complessivamente dall'agricoltore nel quadro dei regimi di sostegno 2000-2001-2002); il numero degli ettari (media

triennale degli ettari che ha dato origine ai pagamenti nel periodo di riferimento); il numero e il valore dei diritti dell'aiuto. La domanda deve essere presentata entro una data che deve essere fissata dagli Stati Membri, ma non oltre il 15 maggio del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico ed è importantissimo non dimenticarsi di presentarla, perché da quella domanda dipende l'attribuzione dei diritti. Chi non la presenta li perde.

Ogni agricoltore è titolare di un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale degli ettari che ha dato diritto ai pagamenti nel corso dello stesso periodo di riferimento. Il numero totale dei diritti all'aiuto è uguale al numero medio di ettari. Ogni diritto all'aiuto è quindi abbinato ad un ettaro ammissibile e conferisce il diritto al pagamento dell'importo fissato. Per ettaro ammissibile s'intende qualsiasi superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

I diritti all'aiuto se non sono utilizzati dall'agricoltore per un periodo di tre anni vengono assegnati alla riserva nazionale, possono essere trasferiti unicamente ad un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato Membro salvo il caso di successione o anticipo di successione e possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza la terra ma, ovviamente, per essere riconosciuti devono essere acquisiti da chi dispone di corrispondenti ettari ammissibili.

Analogamente, l'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili. D'altro canto, un agricoltore può trasferire i suoi diritti senza terra solo dopo aver utilizzato almeno l'80% dei suoi diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. In caso di vendita dei diritti all'aiuto, con o senza la terra, gli Stati Membri possono, conformemente ai principi generali del diritto comunitario, decidere che una parte dei diritti all'aiuto venduti siano riservati alla riserva nazionale o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale.

La riserva nazionale

Abbiamo visto che esiste una specie di banca dei diritti. Ecco come si forma: gli Stati europei procedono ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di costituire questa riserva nazionale ma la riduzione non deve superare il 3%. Gli Stati utilizzano poi la riserva per calcolare gli importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, cioè: agricoltori che hanno ricevuto in eredità i diritti da un agricoltore che ha cessato la sua attività o è deceduto nel periodo di riferimento ossia nel caso di un'azienda le cui terre erano date in affitto durante tale periodo di riferimento; agricoltori che, nel periodo di riferimento o prima o non oltre il 29 settembre 2003, hanno acquistato un'azienda agricola o parte della stessa, le cui terre erano date in affitto durante il periodo di riferimento; agricoltori che nel periodo di riferimento o non oltre il 29 settembre, hanno concluso un contratto di affitto pluriennale riguardante un'azienda agricola o parte della stessa, le cui condizioni di affitto non possono essere modificate; agricoltori che, nel periodo di riferimento o non oltre il 29 settembre 2003, hanno fatto investimenti o acquistato terre al fine di aumentare la produzione; agricoltori che nel periodo di riferimento hanno partecipato a programmi nazionali di riconversione della produzione.

Gli Stati possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire a titolo prioritario importi di riferimento agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere alcun pagamento diretto in tale anno. Possono inoltre utilizzare la riserva nazionale per calcolare gli importi di riferimento per gli agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o di sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o di compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria, effettiva o anticipata, i diritti che sono stati fissati utilizzando la riserva nazionale non possono essere trasferiti per cinque anni dalla loro attribuzione.

La nuova Ocm

Il regolamento del Consiglio 1782, che stabilisce norme comuni per i regimi di sostegno di tutti i settori prevede dei regimi specifici e aggiuntivi a favore di alcune categorie di agricoltori. Su questa base si sviluppa il regolamento che disciplina l'organizzazione comune del mercato del riso, il numero 1785/2003 del Consiglio che disciplina: il prezzo d'intervento, il regime d'intervento e il sistema delle importazioni e delle esportazioni. In relazione alle richieste avanzate dalla filiera durante la discussione della riforma, questi sono i criteri fondamentali della nuova organizzazione

comune di mercato: deconsolidamento del prezzo plafond; fissazione di un prezzo d'intervento a 150 euro/tonnellate di risone senza maggiorazioni mensili; mantenimento del sistema d'intervento dal primo aprile al 31 luglio ma con un tetto comunitario di 75.000 tonnellate; lieve riduzione della superficie massima garantita (che scende a 219.588 ettari); inasprimento delle sanzioni in caso di un suo superamento; istituzione di un fondo promozionale e possibilità di mantenere accoppiato l'aiuto alle sementi.

Va detto subito che la riforma del settore reggerà solo se la Commissione europea, che ha ricevuto questo mandato alcuni mesi fa, riuscirà a negoziare il deconsolidamento del prezzo plafond, introdotto in deroga all'adozione delle tariffe fisse e utilizzato per calcolare il dazio all'importazione del riso semigreggio e del riso lavorato. Il prezzo plafond si calcola sulla base del prezzo d'intervento, fissato per il risone, moltiplicato per un coefficiente che deriva dalla semplificazione del rapporto esistente all'epoca della sottoscrizione dell'Uruguay round tra il prezzo d'intervento in vigore e il prezzo di entrata del riso semigreggio.

Tale coefficiente però comprende il costo della materia prima sottoposta a trasformazione (riso greggio), i costi di trasformazione e i costi di trasporto dalle zone eccedentarie del sud dell'Europa a quelle deficitarie del nord Europa. Nel 1995, la riforma dell'Ocm ha comportato una riduzione del prezzo di intervento del 5% per tre anni fino ad arrivare all'attuale livello di 298,35 con la conseguenza, per effetto del coefficiente, che a ogni riduzione del prezzo d'intervento si realizzava una progressiva quanto teorica compressione dei costi di trasformazione e trasporto.

Una distorsione palese, che ha provocato un calo progressivo dei dazi e della competitività del prodotto europeo ma anche una bomba a orologeria, perché nel caso di un'ulteriore riduzione del prezzo d'intervento - quale quella che sarà imposta dalla riforma - lo stesso meccanismo provocherebbe un ulteriore e fatale indebolimento del nostro riso, i cui costi di trasformazione e trasporto, per far tornare i conti rispetto alla riduzione del prezzo d'intervento e a quella conseguente dei dazi, dopo essere passati da 193 a 164 euro dovrebbero poter scendere a 82,5. Tutti sanno che è uno scenario fantascientifico. Ecco perché il deconsolidamento diventa indispensabile.

Due aiuti per il riso

Quanto alla nuova integrazione al reddito, essa sarà composta da un aiuto disaccoppiato pari a 102 euro/ton moltiplicato per la resa del riso (6,04) e quindi pari a 616,08 euro/ha cui si aggiunge uno accoppiato pari a 75 euro/ton moltiplicato sempre per 6,04 e quindi pari a 453 euro/ha. Il primo andrà a tutti gli aventi diritto, cioè a chi ha coltivato riso nel triennio di riferimento. Il secondo solo a chi lo coltiverà ancora. In una prima fase, il pagamento sarà unico e accoppiato: cioè nella campagna 2004/2005 tutti coloro che coltivano riso percepiranno 177 euro/ ton (1069,08 euro/ha). Il regime transitorio prevede anche la riduzione del prezzo d'intervento a 150 euro/ ton e un limite delle quantità ritirabili dall'intervento comunitario pari a 100.000 tonnellate di risone.

Dal 2005/2006, se sarà completato l'iter di avvio del disaccoppiamento, la compensazione si dividerà in quota disaccoppiata, assegnata a chi ha maturato i diritti, e quota accoppiata, assegnata solo ai risicoltori. Alle cifre suddette va sottratto l'importo della modulazione e del calcolo per la riserva nazionale. Entrando nella prossima campagna, ovviamente, i conti aziendali registreranno un netto incremento di aiuti ma va ricordato che a fronte dell'aumento abbiamo una riduzione netta del prezzo d'intervento. Il punto è se il mercato si posizionerà realmente a 150 euro o se resterà al di sopra.

Sicuramente, si avrà rispetto a oggi un sacrificio di 36 euro/ton. Per recuperarlo sul mercato deve essere modificato il sistema di calcolo dei dazi, deve essere introdotto un contingente per le importazioni agevolate di Basmati e deve essere definito un giusto contingente (TRQ) negoziabile, sia in relazione al cambio del sistema dei dazi, sia per il prossimo allargamento della Comunità a 25. Il nostro obiettivo deve essere quello di sfruttare tutte le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Ue per incrementare il consumo del prodotto europeo e riconquistare spazi di mercato per almeno 70.000 tonnellate di risone comunitario.

<p>Tabella 1</p> <p>Come cambia la compensazione Nel 2004/2005 Prezzo d'intervento 150 euro/ton Compensazione accoppiata 177 euro/ton =</p>	<p>Tabella 2</p> <p>Cosa cambia per l'azienda nel 2004/2005 Ipotizziamo di avere un'azienda che investe 100 ettari a riso e 50 a mais. Questa sarà la sua compensazione nella prossima campagna:</p>
--	---

<p>1069,08 euro/ha Nel 2005/2006 Prezzo d'intervento 150 euro/ton Compensazione disaccoppiata: 102 euro/ton Compensazione accoppiata: 75 euro/ton Totale: 177 euro/ton = 1069,08 euro/ha</p>	<p>100 ettari a riso: compensazione di 106.908 euro accoppiata alla produzione (177 euro/ton x 6,04 per il numero degli ettari) 50 ettari a mais: compensazione di 24.456 euro (63 euro/ton x 7,76 per il numero degli ettari) Totale delle compensazioni: euro 131.364</p>
<p>Tabella 3</p> <p>Cosa cambia con il disaccoppiamento Ipotizziamo che nel 2005/2006 parta il disaccoppiamento. I diritti per ettaro, riferiti quindi alla compensazione disaccoppiata che l'azienda percepirà indipendentemente dalle scelte colturali, sono calcolati come media degli importi rideterminati divisa per la media delle superfici che hanno percepito pagamento negli anni 2000/2001/2002. Ecco il risultato. Diritti Riso (616,08 euro/ha x 100 ettari) = 61.608 Diritti Mais (366,84 euro/ha x 50 ha) = 18.342 Totale dei pagamenti all'azienda: 79.950 euro Importo unitario disaccoppiato dell'azienda = 533 euro/ha (79.950/150)</p>	<p>Tabella 4</p> <p>Cosa cambia per l'azienda Ipotizziamo di avere la stessa azienda e lo stesso piano colturale. Ecco cosa dovrebbe avvenire nel 2005/2006. 100 ha di riso per 453 euro/ha (75 accoppiati x 6,04) = 45.300 euro 50 ha di mais per 122,28 (25% di 489,12): 6.114 euro Totale della compensazione accoppiata = 51.414 euro Totale della compensazione disaccoppiata = 79.950 euro Totale della compensazione dell'azienda: 131.364 euro * * (escluse le detrazioni per la modulazione e la riserva nazionale)</p>

Roberto Magnaghi
Direttore Generale
Ente Nazionale Risi